



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

8<sup>a</sup> legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Francesca	Martini
	Flavio	Silvestrin
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

## Deliberazione della Giunta

n. 2641 del 07/08/2007

OGGETTO: Nuove modalità per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e determinazione sezioni. L.R. 30 agosto 1993, n. 40

L'Assessore Regionale alle Politiche Sociali, programmazione socio-sanitaria, volontariato e non profit Dr. Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue.

La L.266/1991 ha stabilito i principi ed i criteri cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato.

Con Legge regionale n. 40 del 30.08.1993 è stata riconosciuta e valorizzata la funzione sociale dell'attività di volontariato ed è stato istituito il registro regionale di cui all'art. 6 della Legge 266/1991 "Legge quadro sul volontariato".

In seguito ad un'attenta analisi delle realtà presenti sul territorio, le attività del volontariato veneto furono raggruppate mediante apposito provvedimento di Giunta in 4 obiettivi di seguito riportati, ferma restando la necessità che l'attività venga prestata in modo diretto, concreto, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà:

- 1) Obiettivo di valorizzazione e assistenza della persona: rientrano in questo obiettivo le attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla
  - valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
  - assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che psicologico;
  - educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona.
- 2) Obiettivo Socio-Sanitario: rientrano in questo obiettivo le attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e si estrinsecano in interventi a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica del edesimo, in assenza dei quali l'attività sanitaria non può svolgersi o produrre effetti.
- 3) Obiettivi rivolti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali: rientrano in questi obiettivi le attività direttamente e concretamente rivolte a:
  - tutela e valorizzazione del patrimonio delle zone di interesse archeologico;
  - recupero alla collettività dei beni culturali e artistico-monumentali in stato di abbandono;
  - conservazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale;
  - salvaguardia e protezione di specie animali in via di estinzione e soccorso di altri animali dall'attività dei quali possano derivare effetti benefici sull'uomo (ad es.: addestramento cani per i ciechi, per il soccorso a persone infortunate in alta montagna, etc.).

- 4) Obiettivo di soccorso e Protezione Civile: rientrano in questo obiettivo le attività rivolte al trasporto malati, al pronto soccorso, di pronto intervento in caso di calamità naturali e tutte quelle attività comprese nel concetto più ampio di "Impegno e Protezione Civile".

Il D. Lgs. 460/1997 ha introdotto dal 1.01.1998 la qualifica di ONLUS, qualifica valida ai soli fini fiscali che concede importanti e disparate agevolazioni o esenzioni fiscali in conseguenza dell'esercizio di specifiche attività.

Alcuni soggetti, quali le organizzazioni di volontariato, vengono considerati ONLUS di diritto, in quanto già inseriti in registri che ne certificano lo scopo di solidarietà sociale.

Con Legge 383/2000 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale, soggetti caratterizzati dallo svolgimento di un'attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi e dall'assenza di fini di lucro. E che perseguono un fine che assume contemporaneamente carattere di solidarietà e di mutualità.

L'art. 43 della L.R. 13.09.2001, n. 27 ha istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, individuandone i requisiti di iscrizione con DGR 2652 del 10.10.2001 e rinviando, per la tenuta del registro, alla disciplina in materia di volontariato.

Le leggi finanziarie statali del 2006 e 2007 hanno previsto la possibilità per i cittadini di devolvere il 5 per mille delle proprie imposte alle associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte ai registri regionali.

In questo arco di tempo abbiamo pertanto assistito ad una profonda evoluzione del volontariato sociale, segnato dalle normative citate, trovandoci di fronte ad una galassia di realtà nuove, nella quale i volontari rappresentano il momento più significativo dell'impegno civile e della cittadinanza attiva.

Nel 2001, Anno internazionale del volontariato, la Fondazione italiana per il volontariato e il Gruppo Abele, dopo un'ampia verifica con organizzazioni di volontariato in tutta Italia, hanno redatto la "Carta dei valori".

I contenuti di tale documento sono stati assunti dal Veneto, con DGR 1802 del 5 luglio 2002, come linee alle quali ispirare la propria azione in favore del volontariato.

Con PDL 172/2006 è stata formulata una proposta per modificare la L.R. 40/1993 allo scopo di adattarla al contesto attuale.

Nelle more di approvazione della nuova legge regionale si rende comunque necessario individuare uno strumento tecnico in grado di rispondere in maniera puntuale alle diverse e nuove realtà presenti sul territorio con le relative problematiche e di supportare il competente Ufficio del Volontariato, che gestisce in modo unitario il registro regionale e i Centri di Servizio per il volontariato, che si occupano della consulenza alle associazioni presenti sui propri territori provinciali.

Con tale provvedimento amministrativo si intende intervenire sugli aspetti tecnici riguardanti la gestione del registro regionale, rinviando al legislatore l'assunzione delle modifiche sostanziali all'impianto normativo esistente.

I Centri di servizio per il volontariato, convocati in appositi incontri tecnici, hanno elaborato un documento nel quale sono stati espressi alcuni suggerimenti in merito alla gestione e alle sezioni del registro regionale, tra cui quello di ricomprendere la tutela dei diritti civili di soggetti svantaggiati tra le attività di volontariato nonostante l'assenza di esplicita previsione tra gli obiettivi individuati a suo tempo dalla Giunta regionale.

Si ritiene di accogliere le argomentazioni formulate in merito, tenuto conto che il D. Lgs. 460/97 considera meritevole di agevolazione l'attività di tutela dei diritti civili se e solo se arreca benefici a soggetti svantaggiati e di inserire pertanto tale attività nell'obiettivo 1 – Valorizzazione e assistenza della persona, che vien riformulato come segue:

- educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale della persona, *anche attraverso la tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati*.

Si recepiscono inoltre alcune indicazioni sui requisiti delle organizzazioni istanti e sul ruolo di collaborazione tra Centri di Servizio e Direzione Servizi sociali, puntualizzandoli entrambi nell'**allegato A**).

Il relatore conclude la propria relazione sottoponendo all'attenzione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33 comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Legge-Quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
- Vista la L.R. 30.08.1993, n. 40;
- Viste la DGR 4406/1992 e la DGR 2123/1993;
- Vista la DGR 1802 del 5 luglio 2002;
- Visto il progetto di legge regionale n. 172/2006 "Nuove norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato";
- Sentiti inoltre dalla Direzione Servizi Sociali, attraverso alcuni specifici incontri tecnici, i Centri di servizio provinciali, in quanto soggetti istituzionalmente deputati alla promozione e al sostegno delle organizzazioni di volontariato;

## **DELIBERA**

1. di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiornare, per le motivazioni di cui in premessa, le attività di cui all'Obiettivo 1 – "Valorizzazione e assistenza alla persona" mantenendo i 4 obiettivi individuati a suo tempo dalla Giunta regionale e ferma restando la necessità che l'attività delle organizzazioni di volontariato venga prestata in modo diretto, concreto, spontaneo, gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà;
3. di adottare le modalità per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato individuate nell'**allegato A**), parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione sostituisce le precedenti DGR 4406/1992 e DGR 2123/1993;
5. di notificare il presente provvedimento ai Centri di Servizio per il volontariato provinciali;
6. di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE  
On. dott. Giancarlo Galan

VISTO: se ne propone l'adozione, attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

IL DIRIGENTE REGIONALE  
DR. CLAUDIO BELTRAME